Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Venerdì, 27 settembre 1929 - ANNO VII** — **Numero 225**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti **deve essere chiesta almeno 20 giorni prima** della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche **ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari** sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato son in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo,* via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe,* Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.,* via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.,* via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo,* via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.,* Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio,* via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.,* Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò,* via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.,* via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe,* via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini,* piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando,* piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio,* via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »,* via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.,* Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.,* via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.,* Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi: Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi,* Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo,* viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana,* Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale,* via Bocchetto, 8; *A. Vallardi,* via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola,* via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia,* via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote,* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves,* via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio,* via T. Caravita, 30; *A. Vallardi,* via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio,* Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi,* via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza,* Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori,* via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale,* via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta,* via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt,* piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini,* via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.,* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli,* via degli Orfani, 88; *Maglione,* via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi;* via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale,* vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi,* Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio,* Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini,* via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi,* piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin,* via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti,* piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda,* Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino,* via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi,* via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti,* via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi,* via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.,* piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.,* via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.,* via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.,* via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci,* Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori,* via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli,* Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli,* Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato,* Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti,* via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani,* via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca,* via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla,* via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld,* piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier,* via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli,* Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele,* via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold,* Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana,* Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane:* Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2292.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1626.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Mignanego, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930, ai sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;
Veduto il R. decreto 7 febbraio 1926 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Mignanego fu assunta dal Consiglio scolastico della Liguria a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno;
Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti alla predetta data del 1° luglio 1926 nel sopraindicato Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Mignanego, della provincia di Genova, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930, nella somma di L. 2400 risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 142. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di GENOVA.			
1	Mignanego.	6	400	2.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2293.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1627.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Millesimo, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 14 giugno 1928 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Millesimo fu assunta dal Consiglio scolastico della Liguria a decorrere dal 1° luglio 1928;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti alla stessa data del 1° luglio 1928 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Millesimo, della provincia di Savona, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui annuo ammontare rimane fissato nella somma di L. 4800, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 143. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di SAVONA.			
1	Millesimo	6	800	4,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2294.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1628.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Gressoney, per il cessato comune di Gressoney Saint Jean, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;
Veduto il R. decreto 28 giugno 1928 col quale, a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno, fu revocato il R. decreto 16 aprile 1916 che concesse l'autonomia scolastica al comune di Gressoney Saint Jean;
Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti nel comune di Gressoney Saint Jean alla stessa data del 1° luglio 1928: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Torino;
Veduto il R. decreto 20 maggio 1928, n. 1196, per effetto del quale i comuni di Gressoney la Trinité e Gressoney Saint Jean furono riuniti in unico ente, denominato « Gressoney »;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Gressoney, della provincia di Aosta, deve versare, per il cessato comune di Gressoney Saint Jean, alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito nell'annua somma di L. 2400, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 144. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituito in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
	I. — Provincia di AOSTA.			
1	Gressoney (per il cessato comune di Gressoney Saint Jean) . .	3	800	2,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2295.

REGIO DECRETO 16 agosto 1929, n. 1636.

Norme per il sorteggio dei premi da corrispondere ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali per l'anno 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto n. 1033 del 15 maggio 1924;
Visto il R. decreto n. 2370 del 24 dicembre 1925;
Visto il R. decreto n. 1686 del 16 settembre 1926;
Visto il R. decreto n. 1909 del 14 luglio 1928;
Visto il R. decreto n. 2581 del 20 settembre 1928;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno 1928 il sorteggio dei premi devoluti, a norma dell'anzidetto R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, ai titolari dei libretti nominativi e di quelli al portatore delle Casse di risparmio postali, sarà effettuato con le stesse norme fissate dai precitati Regi decreti n. 1033 del 15 maggio 1924, n. 2370 del 24 dicembre 1925, n. 1686 del 16 settembre 1926.

Art. 2.

La somma di L. 2,000,000, stabilita per l'anno 1928 dal sopra citato R. decreto n. 2581 del 20 settembre 1928-VI, avrà la stessa ripartizione indicata dalla tabella di cui al secondo articolo del R. decreto n. 1909 del 14 luglio 1928-VI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 152. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2296.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 1639.

Omologazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura nel comune di Bagno di Romagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura nel territorio di quella stazione, proposto dal podestà di Bagno di Romagna con le deliberazioni 13 maggio, 19 giugno e 26 ottobre 1928, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Forlì rispettivamente nelle sedute del 5 luglio e 22 novembre successivo;

Vista la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata col R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 769, nonchè la legge 1° luglio 1926, n. 1380;

Udito il parere del Consiglio di Stato, di cui si adottano i motivi che s'intendono qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il detto regolamento, che, vidimato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, farà parte integrante del presente decreto, è omologato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 154. — FERZI.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura nel comune di Bagno di Romagna.

Art. 1.

E' istituita a favore del comune di Bagno di Romagna con inizio dal corrente esercizio l'imposta di cura di cui agli articoli 12 e 13 del R. decreto 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380, disponendo che la riscossione dell'imposta avvenga secondo quanto è indicato nella legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto 6 maggio 1920, n. 769.

Art. 2.

Sono soggette all'imposta di cura tutte le persone — nazionali o straniere — che, per non meno di cinque giorni continui od interrotti da brevi assenze, si recano nella stazione di cura, la quale, a norma del decreto Ministeriale 8 marzo 1927, è circoscritta al centro abitato della frazione di Bagno di Romagna, col territorio circostante, entro i confini della parrocchia omonima.

L'imposta è dovuta dalla stessa persona una volta nel corso dell'anno solare. I contribuenti dovranno perciò conservare la tessera personale nominativa ricevuta all'atto del pagamento dell'imposta per esibirla nell'eventuale loro successiva permanenza nella stazione.

Art. 3.

Sono esenti dall'imposta:

a) coloro che hanno nel Comune la loro effettiva dimora abituale;

b) gli indigenti, compresi quelli che fruiscono della cura a spese dello Stato, della Provincia, dei Municipi, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza o di privati;

c) i sanitari e le loro famiglie: tra i sanitari s'intendono compresi i medici, i chirurghi, i veterinari, i farmacisti e le ostetriche; le loro famiglie s'intendono costituite dal marito, dalla moglie, dai figli, dai fratelli e dalle sorelle di minore età, dai genitori conviventi a carico del capo famiglia;

d) i militari di truppa, dell'Esercito e dell'Armata e dei Corpi assimilati, inviati alla cura per disposizioni delle relative autorità;

e) i membri del Corpo diplomatico e consolare.

Art. 4.

Le persone della categoria *b*) per essere ammesse a godere della esenzione debbono esibire all'ufficio municipale un certificato rilasciato dal podestà del Comune di provenienza, attestante la loro iscrizione nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza gratuita sanitaria, ai sensi della legge 25 febbraio 1904, n. 57, e del relativo regolamento.

Al medesimo scopo le persone delle altre categorie dell'art. 3 debbono dimostrare con apposite attestazioni delle competenti autorità comunali e governative, secondo i casi, il titolo del proprio diritto all'esenzione.

Le tessere d'esenzione sono distaccate dall'apposito registro a madre e figlia e con numerazione progressiva.

Art. 5.

Agli effetti della tassazione i forestieri saranno ripartiti in tre classi a seconda della loro condizione economica da desumersi dall'importanza dell'albergo, della pensione o casa mobiliata o del privato appartamento dove avranno stabilito la loro dimora.

A tal uopo il podestà dovrà formare ogni anno un elenco di tutti gli alberghi, pensioni e villini, camere ammobiliate e case private con alloggio per i forestieri dividendoli in tre classi a seconda della loro importanza.

Tale elenco dovrà essere pubblicato all'albo pretorio e contemporaneamente notificato ai singoli proprietari e conduttori per la parte che li riguarda.

A detta operazione il podestà potrà associarsi in numero non superiore a cinque persone competenti la cui collaborazione esso giudichi particolarmente utile.

Art. 6.

La misura dell'imposta è stabilita come appresso:

per i contribuenti assegnati alla 1ª classe, L. 25;
per i contribuenti assegnati alla 2ª classe, L. 20;
per i contribuenti assegnati alla 3ª classe, L. 15.

Essa è ridotta alla metà per i domestici ed i fanciulli, che non abbiano compiuti gli anni 12.

Per i domestici s'intendono quelle persone, uomini e donne, che siansi recate nel Comune al servizio dei forestieri venuti per la cura.

Il capo della famiglia è responsabile in solido del pagamento della imposta anche per tutti gli altri membri della famiglia e per i domestici.

Art. 7.

Il computo delle giornate di presenza viene fatto sulle risultanze del registro generale del movimento forestieri tenuto dall'ufficio comunale.

Nelle giornate di presenza non saranno computati il giorno di arrivo se questo avvenga nelle ore pomeridiane e quello di partenza se questa abbia luogo nelle ore antimeridiane.

Art. 8.

Tutti indistintamente i proprietari, conduttori di alberghi, locande, pensioni, case, camere ammobiliate, oltre a fare la denuncia agli effetti dell'art. 61 della legge di pub-

blica sicurezza, sono obbligati a tenere aggiornata la cartella di soggiorno che sarà loro consegnata dall'ufficio municipale che dovrà essere affissa nel vestibolo di ogni casa, villa, albergo, ecc.

Da tali cartelle saranno a cura degli incaricati dell'ufficio comunale desunti i nomi dei forestieri da trascriversi in ordine alfabetico in apposito registro generale del movimento forestieri.

Art. 9.

Tutti i proprietari e conduttori di alberghi, locande, case, camere ammobiliate sono obbligati a notificare all'ufficio comunale, mediante moduli forniti dall'ufficio stesso, il giorno di arrivo e quello di partenza di ogni forestiero e della relativa famiglia indicandone nome e cognome, paternità, domicilio, età e professione.

Art. 10.

La riscossione dell'imposta è eseguita direttamente dal Comune per mezzo dei propri agenti, mediante bollettario a tessera (madre e figlia contromatrice) con numerazione progressiva vistata dal podestà e timbrato con lo stemma a secco del Comune. La tessera figlia costituisce la quietanza della tassa, la contromatrice è spedita al Comune.

Art. 11.

La tessera quietanzata deve essere individuale. Tanto la tessera quietanzata tanto quelle rilasciate a titolo di esenzione debbono essere conservate dai rispettivi titolari per le eventuali esibizioni a richiesta degli agenti municipali. Esse non possono essere cedute ad altre persone. Le une e le altre debbono contenere l'indicazione del nome, cognome, del domicilio del titolare nonchè della tassa pagata, ovvero del titolo di esenzione.

Art. 12.

I bollettari sono di due specie e di due colori diversi, secondo che riguardano i contribuenti a tassa intera e quelli a tassa ridotta.

Esaurito un bollettario, l'agente dovrà presentarlo all'ufficio di segreteria comunale facendosi rilasciare ricevuta e ritirandone un altro.

Art. 13.

Gli agenti incaricati della riscossione faranno tenere giornalmente all'ufficio municipale l'elenco nominativo delle tasse riscosse nonchè quello delle persone che abbiano fornito la prova della conseguita esenzione.

In base a tali elenchi si effettueranno nel registro generale del movimento dei forestieri, di fronte a ciascun nome, l'indicazione dell'avvenuto pagamento o del titolo della conseguita esenzione e del numero delle tessere rilasciate per l'uno o per l'altro motivo.

Art. 14.

L'ufficio municipale rilascerà giornalmente agli agenti comunali gli ordini di versamento nella tesoreria comunale della tassa riscossa. Le somme saranno incassate dal tesoriere con indicazione, in conto dello stanziamento attivo inscritto nel bilancio del Comune alla contabilità speciale che dovrà tenersi per l'imposta di cura.

Art. 15.

Tanto il numero degli agenti che la loro retribuzione saranno determinati annualmente dal podestà con apposita deliberazione.

Art. 16.

La riscossione è preceduta da apposita notificazione dell'imposta accertata da farsi, decorso il 5° giorno di dimora, per mezzo di speciale agente del Comune al contribuente singolo od al capo di famiglia, nel luogo di dimora, con invito di eseguire immediatamente il pagamento nelle mani dell'agente stesso.

I contribuenti che non abbiano ottemperato all'invito saranno inclusi in apposita nota d'accertamento da trasmettersi quindi alla esattoria per la riscossione da farsi con i privilegi fiscali consentiti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 17.

I proventi dell'imposta di cura saranno devoluti, sia nel conto delle competenze che in quello dei residui, alle spese di miglioramento, ampliamento, od anche di semplice abbellimento ritenute necessarie ed utili allo sviluppo della stazione, in quanto però eccedano le normali esigenze del Comune cioè quelle sue proprie e indipendentemente dall'essere una stazione di cura. Fra le dette opere devono essere comprese principalmente quelle per il funzionamento della viabilità, dell'igiene, dell'edilizia, della pubblica illuminazione e di tutti i servizi pubblici in genere allo scopo di rendere più gradito il soggiorno della stazione.

Non saranno esclusi i contributi nelle spese per feste pubbliche, spettacoli sportivi di ricreazione ed anche i concorsi ai comitati locali per festeggiamenti pubblici; per altro tali contributi non potranno eccedere il 20 per cento dell'ammontare del contributo.

Art. 18.

Un quarto dei proventi della tassa sarà devoluto a beneficio dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a norma della legge 10 dicembre 1926, n. 2277.

Art. 19.

I proventi dell'imposta di cura potranno essere impegnati nella contrattazione di mutui per le spese delle opere a beneficio della stazione. In tale caso sull'introito annuo verranno rilasciate delegazioni per l'ammontare del mutuo contratto.

Art. 20.

Le previsioni attive del prodotto dell'imposta a destinazioni specifiche di esse formeranno oggetto di particolari stanziamenti nella contabilità speciale del bilancio della stazione di cura: di essa sarà tenuta contabilità separata. La particolare destinazione da farsi ai proventi dell'imposta sarà annualmente determinata con l'approvazione del bilancio speciale di essa, fermi ad ogni modo restando gli impegni legalmente assunti negli esercizi precedenti. Tale bilancio speciale sarà sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 21.

Le erogazioni per opere di miglioramento, ampliamento ed abbellimento della stazione, ed ogni altra spesa, saranno deliberate con l'osservanza della legge comunale e provinciale e

del relativo regolamento e, dove ne sia il caso, anche delle speciali leggi sulle opere pubbliche.

Saranno assolutamente vietati gli storni e trasporti di fondi dalla contabilità speciale della tassa al bilancio generale del Comune. Le somme in avanzo dovranno essere collocate in deposito fruttifero. Sarà reso annualmente conto separato della gestione dell'imposta, come allegato al conto consuntivo del Comune.

Art. 22.

Contro i provvedimenti del podestà in materia di classificazione di alberghi, pensioni, ville, appartamenti e camere ammobigliate, è ammesso ricorso alla Commissione comunale di primo grado entro il termine di giorni 20 dal giorno della notificazione del provvedimento; contro la decisione della Commissione comunale di primo grado ed entro venti giorni dalla notifica della medesima gli interessati potranno produrre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 23.

I ricorsi contro l'applicazione dell'imposta di cura dovranno essere prodotti in prima istanza alla Commissione comunale in primo grado entro venti giorni dalla data di eseguito pagamento. Contro la decisione della Commissione comunale, entro venti giorni dalla notifica della medesima, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo; perciò la presentazione di essi non esime il contribuente dall'obbligo di pagare la tassa accertata a suo carico.

Qualora l'interessato abbia cessato di dimorare nel Comune prima delle relative decisioni, queste gli saranno comunicate per mezzo del podestà del Comune in cui egli risiede.

L'accoglimento del ricorso importa il rimborso della tassa indebitamente pagata.

Art. 24.

I contravventori al presente regolamento e coloro che con frodi o false dichiarazioni cerchino sottrarsi al pagamento dell'imposta di cura, come anche i tenutari di alloggi clandestini, saranno, senza pregiudizio della imposta dovuta, puniti a norma degli articoli 226, 227, 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 70 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e dal R. decreto 23 maggio 1924, n. 867, e 138-140 della legge sulla pubblica sicurezza, salve le maggiori pene sancite dal Codice penale per i reati in esso previsti.

Art. 25.

L'ufficio municipale pubblicherà a più riprese nel periodo di maggiore affluenza dei forestieri il manifesto per ricordare ad essi l'obbligo di pagare l'imposta di cura. Esemplari di detto manifesto con un estratto delle disposizioni regolamentari circa il pagamento della tassa dovranno stare permanentemente affissi negli alberghi, pensioni e case ammobiliate con alloggio per i forestieri e nello stabilimento di cura.

Art. 26.

Per tutto ciò che non è contemplato espressamente nel presente regolamento, saranno applicate le norme della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento nonchè quelle di altre leggi e regolamenti.

Il presente regolamento venne compilato con deliberazioni podestarili 13 maggio e 19 giugno 1928, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta 5 luglio successivo, n. 18724, div. 2-1, e completato con l'aggiunta dell'art. 18 (deliberazione commissariale 26 ottobre 1928, n. 138, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 22 novembre 1928, n. 31123, div. 2 *a* - 1 *a*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 2297.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 1640.

Classificazione in 1ª categoria delle opere di bonifica della Valle Atesina dalla confluenza dell'Avisio fino alla confluenza del torrente Leno presso Sacco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Visto il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1870, con il quale venne autorizzata la sistemazione montana e valliva dell'Adige e suoi affluenti, includendo nel relativo piano di esecuzione anche le opere di bonifica del fondo valle atesino da Merano alla confluenza dell'Adige con l'Avisio, le quali ultime opere con lo stesso decreto furono classificate in prima categoria;

Vista la domanda 14 giugno 1928, con cui l'antico Consorzio di bonifica San Michele Sacco ha chiesto che la classifica in prima categoria sia estesa anche alle opere necessarie alla bonifica della Valle dell'Adige nell'ulteriore tratto fino alla confluenza, presso Sacco, del torrente Leno;

Considerato che per gli scopi economici ed igienici di prevalente interesse sociale delle opere stesse e per l'importanza che esse hanno nei riguardi dell'igiene degli abitati di Nogoredo, Rovereto e della stessa città di Trento, sussistono le condizioni per la classifica in prima categoria previste dagli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256;

Ritenuto che sulla necessità di tale classifica si sono favorevolmente pronunciati il Comitato tecnico del Magistrato alle acque e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonificamento della Valle Atesina dalla confluenza dell'Avisio fino alla confluenza del torrente Leno presso Sacco.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 155. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2298.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 1641.

Approvazione di uno speciale regolamento per l'uso e la viabilità della strada di allacciamento fra Napoli e Pompei concessa alla Società Anonima Autostrade Meridionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 settembre 1925, n. 1752, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, che ha approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 29 luglio 1925 per la concessione alla Società Anonima Autostrade Meridionali, con sede in Napoli, della costruzione ed esercizio della strada di allacciamento tra Napoli e Salerno, riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico;

Visto il Nostro decreto 24 novembre 1927, n. 2316, che approva l'atto addizionale 21 novembre 1927 e reca parziale modifica alla sopra citata convenzione 29 luglio 1925 limitando la concessione per la costruzione ed esercizio della strada Napoli-Salerno al tratto Napoli-Pompei;

Visto l'art. 22 del Nostro decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'allegato regolamento speciale, vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, per l'uso e la viabilità della strada di allacciamento tra Napoli e Pompei concessa alla Società Anonima Autostrade Meridionali, con sede in Napoli, in base alla convenzione stipulata in data 29 luglio 1925 e all'atto addizionale 21 novembre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 156. — FERZI.

Regolamento per la circolazione sulla autostrada Napoli-Pompei.

1° Chiunque usa dell'autostrada Napoli-Pompei deve osservare, oltre alle norme del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, in quanto applicabile, anche quelle speciali contenute nel presente regolamento.

2° L'uso dell'autostrada è riservato esclusivamente agli autoveicoli con almeno tre ruote a rivestimento pneumatico, cioè a copertura e camera d'aria.

Sono pure ammessi gli autoveicoli a ruote rivestite di gomme piene, fermo restando quanto nei riguardi dei medesimi è stabilito circa le tariffe in vigore sull'autostrada e le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

Sono esclusi i veicoli montati su ruote di ferro od altro materiale che non sia di gomma.

I traini ed i convogli non dovranno in ogni caso superare le due unità, e precisamente una vettura traente ed un veicolo rimorchiato.

3° E' proibita la circolazione a qualsiasi veicolo che non entri nella specificazione di cui all'art. 2 e l'introduzione e la permanenza di qualsiasi cosa od animale.

4° Nell'accedere all'autostrada i veicoli devono presentarsi sempre incolonnati su una sola colonna.

5° La mano da tenere sull'autostrada è la destra.

Ogni veicolo durante la marcia dovrà mantenersi rigorosamente sul lato destro della strada, spostandosi a sinistra solamente per oltrepassare, previe le segnalazioni d'uso. Di conseguenza nessun autoveicolo potrà mantenere la corsa nel centro della strada.

Il contravventore è punito con l'ammenda di L. 1000.

6° E' vietato fermarsi sull'autostrada, salvo i casi di riparazioni e di forza maggiore; in tal caso l'autoveicolo e l'eventuale rimorchio devono essere spinti sul ciglio della strada, in modo da lasciare questa completamente sgombra alla viabilità.

7° I conduttori degli autoveicoli sono tenuti a segnalare acusticamente il loro passaggio ai punti o cantoniere di accesso, ai bivi, e dove esistano segnalazioni speciali o persone.

8° Tutti i veicoli, oltre a due fanali, dovranno avere dei fari posti simmetricamente rispetto ai fanali stessi e capaci di illuminare la strada almeno fino a 100 metri in avanti.

Ad ogni incrocio di autoveicoli i fari e le luci abbaglianti dovranno spegnersi, limitando la luce a quella dei fanali.

9° Ogni autoveicolo, comprese le motoleggere e i pattini a motore, deve essere fornito almeno di un apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le esalazioni che siano molesti.

E' vietata l'applicazione di qualsiasi dispositivo che permetta di annullare o ridurre gli effetti dell'apparecchio silenziatore.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000 ed il dispositivo che annulla o riduce gli effetti dell'apparecchio silenziatore è sequestrato.

Gli autoveicoli inscritti regolarmente a gare di velocità e provvisti della regolare autorizzazione dei Circoli ferroviari in conformità dell'art. 104 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, sono eccezionalmente ammessi a transitare con scappamento libero ma dovranno corrispondere la tariffa triplicata.

10° In ogni momento il conducente di autoveicoli deve essere padrone della velocità del suo veicolo, così da regolarla in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.

Il trasgressore è punito coll'ammenda da L. 500 a L. 1000.

In ogni caso la velocità massima dei camions a ruote elastiche non dovrà mai superare i km. 40; quella dei convogli, traini e dei camions a ruote rivestite di gomme piene i km. 20.

Chi contravviene alla disposizione anzidetta è punito coll'ammenda da L. 100 a L. 500.

E' data facoltà alla Società Anonima Autostrade Meridionali di porre limitazioni alla velocità anche degli altri autoveicoli.

Chi contravviene alla disposizione è punito coll'ammenda da L. 25 a L. 200.

11° La circolazione sull'autostrada, tranne nei casi in cui lo richiedano necessità inerenti alla conservazione e manutenzione dell'autostrada stessa, non potrà nè parzialmente nè totalmente essere sospesa se non quando lo dispongano le autorità governative competenti, o la Società Anonima Autostrade Meridionali ne ottenga, dalle autorità stesse, in caso di manifestazioni o gare, speciale autorizzazione.

12° Gli agenti della Società Anonima Autostrade Meridionali che avranno prestato giuramento a termine di legge sono equiparati agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni per quanto riguarda il còmpito di far rispettare le disposizioni generali o speciali inerenti all'autostrada.

13° Agli agenti incaricati della custodia e vigilanza dell'autostrada e relative dipendenze può venire concesso dall'autorità prefettizia il permesso gratuito, oltre che per il porto d'armi lunghe da fuoco, per il porto d'armi corte da fuoco e cioè per le rivoltelle e le pistole.

14° I cantonieri, gli ispettori e chiunque altro è ufficialmente investito della sorveglianza e disciplina sull'autostrada dovranno procedere all'immediato sgombro della zona autostradale da chiunque persona, cosa, animale o veicolo vi sia abusivamente entrato.

In caso di resistenza possono chiedere l'assistenza della forza pubblica.

Ognuno risponde dei danni causati dalla propria presenza o di animali o cose proprie sull'autostrada.

15° Chi è trovato a circolare sulla autostrada sprovvisto di biglietto o tessera, oppure con tessere di abbonamento o biglietti di passaggio scaduti o irregolari, è punito con multa da L. 500 a L. 1000, senza pregiudizio delle pene fissate dalla legge per le eventuali alterazioni, falsificazioni od abusi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 2299.

REGIO DECRETO 2 agosto 1929, n. 1635.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cesena.

N. 1635. R. decreto 2 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Cesena.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2300.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1642.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Viadana.

N. 1642. R. decreto 9 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Viadana viene trasformato a favore dell'Ospizio di mendicità esistente nel Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 9 agosto 1929.

Conferma nella carica di presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione, per la durata di un biennio, del cav. di gr. cr. Guido Jung.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il cav. di gr. cr. Guido Jung, deputato al Parlamento, presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione, è confermato in tale carica per la durata di un biennio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1929 - Anno VII
Registro n. 5 Ministero economia nazionale, foglio n. 13.

(5108)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1929.

Nuove norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con legge 20 maggio 1928, n. 1151, portante norme integrative della legge suindicata;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante modifiche all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con legge 24 giugno 1929, n. 1170, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli;

Considerata l'opportunità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori emanate con decreto Ministeriale 23 ottobre 1928;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'espor-

tazione all'estero dei cavolfiori prodotti nelle Marche, nell'Abruzzo, nell'Umbria e nel Veneto, nonchè nella Toscana, nella Campania e nelle Puglie, sono tenuti all'osservanza delle nome indicate agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.

Art. 2.

Selezione dei cavolfiori.

Per i cavolfiori da esportarsi sono stabilite le seguenti norme di carattere qualitativo:

a) devono essere ottenuti da seme rigorosamente selezionato, provenienti cioè, per ciascuna razza, da piante madri tipiche, in modo da presentare in ogni partita e per ogni pezzatura, assoluta uniformità di sviluppo, di forma, di colore e di compattezza della infiorescenza;

b) l'infiorescenza deve essere bianca o bianco-avorio o paglierina, compatta, non sfiorita, sana, intera, non intaccata da parassiti, immune da terra o da altre materie estranee, protetta da foglie sane.

Non è ammessa l'esportazione dei cavolfiori danneggiati dal gelo, di quelli bastardi che presentano cioè foglioline verdi sull'infiorescenza e di quelli ancora che hanno il torso con foro annerito e con principio di marciume.

Sono tollerate nell'infiorescenza piccole macchie di sole e, nel periodo febbraio-aprile di ciascun anno, lieve peluria, purchè l'infiorescenza sia dura e compatta;

c) ogni cavolfiore non deve portare più di quattordici foglie verdi, lunghe solo quanto è necessario per coprire la infiorescenza.

Art. 3.

Pezzature e dimensioni delle gabbie.

Per l'esportazione dei cavolfiori dalle zone di produzione suindicate, sono prescritte le pezzature di cui al presente articolo e gli imballaggi delle dimensioni minime qui sotto specificate:

Zone di produzione	Pezzature	Dimensioni esterne minime delle gabbie
Marche - Abruzzo Umbria - Veneto	da 9 cavolfiori	cm. 52 × 50 × 18
	» 12 »	» 60 × 45 × 18
	» 18 »	» 42 × 40 × 30
	» 27 »	» 42 × 40 × 40
Toscana	da 9 cavolfiori	cm. 52 × 50 × 16
	» 12 »	» 60 × 45 × 16
	» 18 »	» 42 × 40 × 30
	» 27 »	» 42 × 40 × 40
Campania	da 12 cavolfiori » 15 » » 27 »	cm. 41,6 × 41,6 × 40
Puglie	da 12 cavolfiori	cm. 70 × 56 × 16
	» 15 » » 27 »	» 41,6 × 41,6 × 40

Art. 4.

Caratteristiche degli imballaggi.

Le gabbie per l'esportazione dei cavolfiori nelle singole pezzature devono presentare le caratteristiche riportate nel seguente prospetto:

Zone di produzione	Pezzature	Bastoni verticali agli angoli			Listelli alle fiancate			Listelli al fondo		
		Numero	Sezione in m/m		Numero	Sezione in m/m		Numero	Sezione in m/m	
			Faggio	Altre essenze		Faggio	Altre essenze		Faggio	Altre essenze
Marche Abruzzi Umbria Veneto	9-12 18 27	4	30 × 20	35 × 20	2 3 4	35 × 8	35 × 10	3 longitudinali e 1 trasversale	35 × 8	35 × 10
Toscana	9-12 18 27	4	30 × 20	35 × 20	2 3 4	35 × 8	35 × 10	come sopra	35 × 8	35 × 10
Campania	12 15 27	4	24 × 24	26 × 26	4	40 × 8	40 × 10	come sopra	40 × 8	40 × 10
Puglie	12	4	30 × 20	35 × 20	2	35 × 8	35 × 10	come sopra	35 × 8	35 × 10
	15 27	4	24 × 24	26 × 26	4	40 × 8	40 × 10		40 × 8	40 × 10

Il legno adoperato per la costruzione delle gabbie, di qualunque essenza esso sia, non deve presentare nodi che ne diminuiscano la resistenza.

Per tutti i tipi di gabbie delle Marche, Abruzzi, Umbria, Veneto, Toscana e per quella della pezzatura da 12 delle Puglie, l'inchiodatura dei listelli deve risultare come appresso.

Due chiodi per ogni listello orizzontale dei due telai, purchè ribaditi; tre chiodi per i listelli estremi, superiore ed inferiore, delle due fiancate e due per tutti gli altri listelli ad eccezione di quello trasversale del fondo per il quale si ammette un solo chiodo in ciascun punto di contatto con gli altri listelli.

Per le gabbie adoperate nel Napoletano e per quelle delle pezzature da 15 e da 27 delle Puglie, l'inchiodatura, invece, deve risultare di tre chiodi disposti a triangolo per i listelli delle fiancate; di due per i listelli del fondo ad eccezione di quello trasversale per il quale si ammette un solo chiodo in ogni punto di contatto con gli altri listelli.

Art. 5.

Circonferenza dell'infiorescenza.

E' vietata l'esportazione dei cavolfiori la cui circonferenza non sia per ogni singola pezzatura, della misura minima appresso indicata:

Zone di produzione	Pezzature	Circonferenza minima in cm.
Marche - Abruzzi - Umbria - Veneto - Toscana	9	48
	12	40
	18	35
	27	35
Campania - Puglie	12	51
	15	41
	27	35

Art. 6.

Deroghe agli articoli 3, 4 e 5.

a) In deroga alle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 — fermo restando l'obbligo dell'osservanza alle norme di carattere qualitativo di cui all'art. 2 — per cavolfiori la cui infiorescenza abbia una circonferenza superiore ai 54 cm. per le Marche, gli Abruzzi, l'Umbria, il Veneto e la Toscana, ai 56 cm. per la Campania e per le Puglie, è consentito l'uso di imballaggi diversi da quelli prescritti ed è parimenti ammessa la spedizione alla rinfusa. Sugli imballaggi speciali di cui alla presente deroga deve essere apposta in modo chiaramente visibile, a mezzo di stampigliatura su di un listello o a mezzo di un'etichetta di cartoncino resistente, assicurata con spago piombato, la scritta: « Pezzatura extra ».

b) Per l'esportazione dei cavolfiori dalla Campania in Inghilterra è di prescrizione la pezzatura da 18 cavolfiori aventi una circonferenza minima di 35 cm., posti in gabbie delle dimensioni di cm. 41,6×41,6×35, aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 4, munite però di coperchio, formato come il fondo, senza il listello trasversale.

c) L'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare — fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei requisiti qualitativi e di sviluppo stabiliti per la infiorescenza agli articoli 2 e 5 del presente decreto — l'uso di altri imballaggi che rappresentino, a giudizio dell'Istituto stesso, un sensibile miglioramento sugli imballaggi tipici stabiliti agli articoli 3 e 4 delle presenti norme.

L'autorizzazione speciale di cui sopra stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 7.

Indicazioni sulle gabbie.

Gli imballaggi di cui agli articoli 3 e 4 devono portare in modo chiaramente visibile le seguenti indicazioni:

a) il marchio nazionale;

b) il nome, la sede e, eventualmente, la marca dell'esportatore.

Art. 8.

Norme per l'esportazione dei cavolfiori prodotti in zone non specificate nel presente decreto.

Salvo quanto disposto al comma *c*) dell'art. 6, gli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dei cavolfiori prodotti in regioni non specificate nel presente decreto, sono tenuti all'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 a seconda che le caratteristiche dei cavolfiori prodotti nelle zone non specificate siano simili a quelle dei cavolfiori prodotti in una delle regioni considerate all'art. 1.

Art. 9.

Estensione a tutti gli esportatori di cavolfiori delle norme tecniche stabilite dal presente decreto.

Sono rese obbligatorie per tutti gli esportatori di cavolfiori, siano essi o no autorizzati all'uso del marchio nazionale, le norme speciali tecniche di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente decreto, per quanto specificatamente riguarda:

a) i requisiti di selezione, di cui ai punti *b*) e *c*) dell'art. 2;

b) le pezzature e le dimensioni delle gabbie (art. 3);

c) le caratteristiche dell'imballaggio (art. 4);

d) la circonferenza della infiorescenza (art. 5);

e) le deroghe di cui al comma *b*) dell'art. 6;

f) l'applicazione delle norme stabilite rispettivamente per le Marche, Abruzzi, Umbria, Veneto, Toscana e per la Campania e Puglie ai cavolfiori prodotti nelle altre zone non specificate (art. 8).

Sono parimenti estese a tutti gli esportatori le norme di cui ai commi *a*) e *c*) dell'art. 6 del presente decreto.

Art. 10.

Controllo sulle spedizioni.

Tutte le spedizioni di cavolfiori diretti all'estero sono soggette a controllo.

Detto controllo viene eseguito nelle stazioni ferroviarie di partenza all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto, ovvero nei porti al momento dell'imbarco della merce stessa.

Esso si effettua da ispettori dell'Istituto nazionale per l'esportazione e — secondo le norme stabilite dall'Istituto medesimo — dal personale della Milizia ferroviaria e dal

personale della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Art. 11.

Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di cavolfiori devono, non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo:

a) al rispettivo centro di controllo specificato nella tabella annessa al presente decreto;

b) alla sede dell'Istituto nazionale per l'esportazione - via Torino, 107, Roma - per la spedizione da tutte le regioni non comprese nella tabella suddetta e per quelle coperte dal marchio nazionale di esportazione.

La domanda di controllo può essere fatta a termine abbreviato ed anche telegraficamente a rischio dell'esportatore.

Art. 12.

La richiesta di controllo di cui all'art. 11 deve essere compilata per ogni spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome o la ditta del richiedente, oppure la ragione o denominazione della società o consorzio richiedente;

b) il numero approssimativo dei colli per la spedizione in gabbie o la dichiarazione che si tratta di spedizioni alla rinfusa;

c) la designazione della destinazione;

d) il nome e il cognome del mittente quando esso non sia lo stesso richiedente;

e) la persona incaricata di assistere al controllo;

f) la stazione ferroviaria o il porto d'imbarco e il giorno della presentazione della merce per il carico;

g) per le spedizioni di cui all'art. 8, di cavolfiori da zone non specificate nel presente decreto, a quale delle zone considerate dall'art. 1 si devono assimilare i cavolfiori per i quali si richiede il controllo.

Art. 13.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui la partita deve essere messa a disposizione del personale incaricato del controllo.

Art. 14.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un *certificato di ispezione* che deve essere allegato ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali.

La validità del certificato rilasciato alla stazione di partenza della merce è subordinata all'esito positivo dei successivi controlli effettuabili in corso di trasporto.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del 4° capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, rifiuteranno in ogni caso la spedizione diretta all'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di cavolfiori che non sia munita del certificato d'ispezione.

Art. 15.

Le partite di cavolfiori soggette all'osservanza delle norme speciali tecniche contenute nel decreto Ministeriale 23 ottobre 1928 nel limite di tempo indicato all'art. 20 ed a quelle contenute nel presente decreto, dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, si presumono dirette all'estero fino dall'origine e sono soggette a tutte le disposizioni relative al controllo preventivo contenute nel presente decreto.

Agli effetti del divieto contenuto nell'art. 1 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, è considerata come rispedizione all'estero anche quella dei suindicati prodotti che siano diretti ad una stazione dell'interno per il successivo loro inoltro ad un porto d'imbarco.

Art. 16.

Nei casi preveduti nel precedente articolo, tutti gli esportatori devono sottoporre la merce al controllo alla stazione originaria di partenza della merce stessa, ovvero ad altra stazione sede di centro di controllo, giusta la tabella annessa al presente decreto.

Art. 17.

La dichiarazione di qualità prescritta dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, deve contenere anche le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente cavolfiori, la quantità di essi;

b) quando si tratti di spedizioni miste di cavolfiori e di altri prodotti ortofrutticoli, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

Art. 18.

Le autorità ferroviarie applicheranno il divieto di trasporto e le autorità doganali quello di uscita dal Regno alle partite di cavolfiori delle quali venga richiesta la rispedizione all'estero, qualora non siano munite del certificato di ispezione prescritto dall'art. 14 del presente decreto, rilasciato dalla stazione originaria di partenza della merce.

Art. 19.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 20.

Disposizione transitoria.

Sino al 30 novembre 1929 è ammesso l'uso degli imballaggi stabiliti, per le diverse zone di produzione, dal decreto Ministeriale 23 ottobre 1928, purchè portino stampigliata la dicitura: « Imballaggio 1928 ».

L'autorizzazione relativa è data, caso per caso, su domanda rivolta all'Istituto nazionale per l'esportazione e previo accertamento, da parte del medesimo, della reale esistenza di detti imballaggi presso la ditta richiedente.

Art. 21.

Il decreto Ministeriale 23 ottobre 1928 è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1929, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione dei cavolfiori.

REGIONI	CENTRI DI CONTROLLO
1. Abruzzi	1. S. Benedetto del Tronto
Marche	2. Ancona
Umbria	3. Foligno
Veneto	4. Verona
2. Campania	1. Napoli 2. Torre Annunziata C. 3. Caserta
3. Puglie	1. Bari 2. Brindisi 3. Barletta
4. Toscana	1. Firenze S. M. N. 2. Pisa C.

Per le spedizioni dalle suddette regioni le richieste di controllo dovranno essere fatte pervenire al centro più vicino alla stazione di partenza della merce, tra quelli suindicati.

Per le spedizioni che avvengono da tutte le altre regioni non comprese nella surriportata tabella, le richieste di controllo dovranno essere fatte pervenire all'Istituto nazionale per l'esportazione in Roma, via Torino, 107.

Il Ministro: MARTELLI.

(5107)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1929.

Istituzione di un Ufficio interprovinciale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera per la raccolta delle olive.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, contenente le relative norme di attuazione;

Riconosciuta l'opportunità di disciplinare, in alcune Provincie, il collocamento dei prestatori d'opera per la raccolta delle olive;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un Ufficio interprovinciale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera per i lavori di raccolta delle olive.

Detto Ufficio ha sede in Bari e la sua circoscrizione comprende le provincie di Bari, Matera, Lecce, Taranto, Foggia.

Art. 2.

All'Ufficio, di cui all'articolo precedente, è preposta, a termini dell'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, una Commissione amministrativa presieduta da un delegato dei segretari del Partito Nazionale Fascista delle Provincie interessate, nominato dal Segretario del Partito stesso, e composta di quattro rappresentanti, dei quali due designati dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e due dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura.

Le singole designazioni debbono essere ratificate, a norma dell'art. 6 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222.

Art. 3.

Alle spese necessarie per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio sarà provveduto nel modo previsto dal R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762.

Art. 4.

Le modalità per l'assunzione della mano d'opera sono regolate, oltrechè dalle disposizioni legislative sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, dalle clausole concernenti il collocamento contenute nei contratti collettivi di lavoro, depositati e pubblicati a norma di legge ed aventi efficacia per le Provincie di cui all'art. 1.

Art. 5.

Le norme interne di funzionamento dell'Ufficio, le modalità per le inscrizioni, denuncie e comunicazioni previste dal R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, saranno impartite dal Ministero delle corporazioni, sentite le Confederazioni interessate.

Le norme per la tenuta della contabilità dell'Ufficio saranno impartite dal Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(5109)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1929.

Divieto della mediazione per il collocamento dei prestatori d'opera per la raccolta delle olive.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 10 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1929, che istituisce un Ufficio interprovinciale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera per la raccolta delle olive;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie di Bari, Matera, Lecce, Taranto e Foggia, il collocamento dei prestatori d'opera per la raccolta delle olive spetta esclusivamente all'Ufficio interprovinciale istituito dal decreto Ministeriale 18 settembre 1929.

E' vietata, nelle Provincie medesime, ogni altra forma di mediazione anche se gratuita, da parte di privati, di associazioni o di enti di qualsiasi natura, per il collocamento dei detti prestatori d'opera.

Art. 2.

Chiunque contravvenga al divieto, di cui all'articolo precedente, incorre nelle penalità previste dall'art. 14 del Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(5110)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 4555.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Renato Millinovich, nato a Fiume il 15 febbraio 1897 da Vincenzo e da Barbara Zovan, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Milani »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Millinovich è ridotto nella forma italiana di « Milani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Lorenzutta, nata a Fiume il 15 dicembre 1902, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4962)

N. 4873.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Pietro Dorcich, nato a Fiume il 6 ottobre 1875 da Agostino e da Clementina Marussich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Dorini »,
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Pietro Dorcich è ridotto nella forma italiana di « Dorini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Paolina Rotter, nata a Lubiana il 17 gennaio 1880, moglie.
Armida, nata a Fiume il 28 aprile 1912, figlia.
Antonia, nata a Fiume il 4 giugno 1913, figlia.
Edvige, nata a Fiume il 7 settembre 1919, figlia.
Aldo, nato a Fiume il 30 maggio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: COBIANCHI.

(4963)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 201.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 settembre 1929 - Anno VII

Francia	74.80	Belgrado	33.63
Svizzera	368.42	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.632	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.665	Norvegia	5.09
Spagna	282.35	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.551	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	67.65
Peso argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	40.325
New York	19.104	Consolidato 5 %	78.575
Dollaro Canadese	18.88	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.45
Oro	368.62		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 8).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	747480	402.50	Bessone Filippo fu Giacomo, dom. a Bibiana (Torino); con usuf. vital. a *Perro* Maria fu Giuseppe, ved. di Bessone Giacomo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Pero* Maria fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	177212	150 —	Vitale Lucia fu *Michele*, ved. di Lanzone Vito, dom. a Sansevero (Foggia).	Vitale Luigi fu *Angelo-Michele* ved., ecc. come contro.
»	206655	12 —	*Squiccimarra* Benedetto di Leonardo, dom. a Matera (Potenza).	*Squiccimarro* Benedetto di Leonardo, dom. come contro.
3.50 % » » » »	247761 247762 248214 248215 248216	49 — 49 — 14 — 14 — 14 —	*Bassi* Giovanni-Battista, *Bassi* Stefano-Giuseppe, *Bassi* Elena-Pietrina, *Bassi* Lucia-Felicita, *Bassi Teresa-Adelaide* fu *Giuseppe* minori sotto la p. p. della madre Garelli Anna ved. di *Bassi Giuseppe*, dom. a Mondovì (Cuneo).	*Basso* Giovanni-Battista, *Basso* Stefano-Giuseppe, *Basso* Elena-Pietrina, *Basso* Lucia-Felicita, *Basso Adelaide-Teresa* di *Sebastiano-Giuseppe* minori sotto la p. p. della madre Garelli Anna, vedova di *Basso Sebastiano-Giuseppe*, dom. come contro.
»	544403	84 —	Forneris Giuseppe ed Orsolina di Lincoln, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli, con usuf. vital. a Forneris Lincoln di *Giovanni-Angelo*, dom. a Napoli.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Forneris Lincoln di *Angelo*, dom. come contro.
Buoni Tesoro ordinari serie *E*.	3025 3022 3023	Cap. 10,000 — » 10,000 — » 10,000 —	*Macanda-Ciaceri* Concetta fu Antonino.	*La Ciacera* Concetta fu Antonino.
Cons. 5 %	140422	5 —	Salvai *Margherita* fu Michelangelo, minore sotto la p. p. della madre Carle Maria di Costanzo, ved. Salvai Michelangelo, dom. a Barge (Cuneo); con usuf. a Carle Maria predetta.	Salvai *Domenica-Margherita* fu Michelangelo, minore, ecc. come contro, e con usuf. come contro.
Buono Tesoro quinquennale, 14ª emissione	398	Cap. 900 —	Grillo *Crocifissa* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Grillo Antonietta fu Salvatore, ved. Grillo, con usuf. vital. a Marino Agata fu Angelo.	Grillo *Alberta-Crocifissa* fu Pietro, minore ecc. come contro e con usuf. come contro.
Cons. 5 % »	287191 387192	600 — 600 —	Borgo Amalia, Borgo Fernanda fu Giacomo minori sotto la tutela di *Borgo Pomponio*, dom. a Longarone (Belluno).	Borgo Amalia, Borgo Fernanda fu Giacomo minori *sotto la p. p. della madre Dal Fabbro Marina fu Antonio*, ved. di Borgo Giacomo, dom. come contro.
»	286348	80 —	Molinari Giacomo fu *Antonio*, minore sotto p. p. della madre Ferrari Maria-Giulia fu Stefano, ved. di Molinari Antonio, dom. in S. Remo (Porto Maurizio).	Molinari Giacomo fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	431356	25 —	Sorrentino Vera fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Palomba Maria fu Sebastiano, ved. Sorrentino, dom. a Torre del Greco (Napoli); con usuf. vital. ad Avellino *Carlotta* fu *Sebastiano*, nubile, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Avellino *Carolina o Carlotta* fu *Antonio*, nubile, dom. come contro.
3.50 %	28818	38.50	Vecco Anna-Catterina, Giovanni e Felice di Lorenzo, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura dal detto Vecco Lorenzo, dom. a Villarbasse (Torino); con usuf. congiuntivo a *Catterina* Alpe fu Lorenzo, ved. di Vecco Matteo ed ai coniugi Lorenzo *Alpe* fu Matteo e Dalmasso Giuseppa di Giovanni, dom. a Villarbasse (Torino).	Intestata come contro; con usuf. congiuntivo a *Maria-Catterina* Alpe fu Lorenzo, ved. di Vecco Matteo ed ai coniugi Lorenzo *Vecco* fu Matteo e Dalmasso Giuseppa di Giovanni, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(4884)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 7 settembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia succursale di Trento — Intestazione: Commissario prefettizio del comune di San Lorenzo in Banale (Trento) — Certificati provvisori Prestito del Littorio: 4 — Capitale: L. 11,500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(4978)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 45

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data: 7 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Direttore delle Poste di Avellino, per conto di Salvatore Vincenzo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 49, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5104)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G.